



POLYGON GROUP
TECHNICAL SOLUTIONS

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001

Parte Speciale B

CODICE DOC	REV	DATA	CLASSIFICAZIONE
MOGC231 Modello di Organizzazione Gestione e Controllo – Parte Speciale B	7	05.12.2024	PUBBLICO



SOMMARIO

PREMESSA	3
I reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/2001).....	3
CRITERI E VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART. 30, LETT. A) E B), DEL D.LGS. 81/2008).....	4
 Criteri generali di valutazione dei rischi	5
 Fasi progettuali.....	5
 Metodologia di valutazione dei rischi	6
 Fattori di rischio.....	8
 Programma delle misure per il miglioramento dei livelli di sicurezza.....	9
PRINCIPI E NORME DI COMPORTAMENTO DI RIFERIMENTO PER LA SOCIETÀ	9
STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SISTEMA DISCIPLINARE (ART. 30, COMMA 3 DEL D. LGS. 81/2008)	12
 Sistema organizzativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro	12
 Sistema di deleghe.....	18
 Consultazione e Reporting	18
 Sistema disciplinare	19
ADEMPIMENTI GIURIDICI CONNESSI AD EMERGENZE, PRIMO SOCCORSO, APPALTI, RIUNIONI PERIODICHE E CONSULTAZIONI (ART. 30, LETT. C), DEL D.LGS. 81/2008)	19
 Gestione delle emergenze	19
 Gestione dei fornitori.....	20
 Riunioni periodiche e consultazioni dei lavoratori	20
SORVEGLIANZA SANITARIA (ART. 30, LETT. D), DEL D.LGS. 81/2008)	21
INFORMAZIONE E FORMAZIONE (ART. 30, LETT. E), DEL D.LGS. 81/2008).....	22
 Attività di formazione e addestramento	22
 Attività di informazione	22
DOCUMENTI E CERTIFICAZIONI (ART. 30, LETT. G), DEL D.LGS. 81/2008).....	24
SISTEMA DI CONTROLLO: PROCEDURE OPERATIVE E RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (ART. 30, LETT. F) E H), DEL D.LGS. 81/2008)	24
 Sistema di Gestione e Procedure aziendali.....	25
 Gestione degli infortuni	27
 Sistema di monitoraggio	27
AGGIORNAMENTO E RIESAME (ART. 30, COMMA 4, DEL D.LGS. 81/2008).....	29



PREMESSA

Polygon (di seguito anche “Polygon” o “Società”) persegue con il massimo impegno l’obiettivo di garantire un ambiente lavorativo in grado di proteggere la salute e la sicurezza dei propri dipendenti e collaboratori, attribuendo grande rilevanza all’integrità fisica e morale, alle condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale nonché ambienti di lavoro salubri e sicuri.

La Società è tenuta, in conformità al generale obbligo posto dall’art. 2087 c.c. nonché al Testo Unico sulla sicurezza Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. (di seguito anche “D.Lgs. 81/2008”), ad adottare, nell’esercizio dell’impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, con specifico riguardo a quelle finalizzate a limitare eventi lesivi che, in base al generale criterio di prevedibilità, si ha ragione di ritenere possano verificarsi in relazione alle particolari circostanze del caso concreto.

In conformità a quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, aggiornate a giugno 2021, la Società ha ritenuto di ravvisare un astratto rischio di commissione dei reati in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro con riguardo a ogni ambito di attività. Ha considerato, pertanto, di valutare diffuso - e non localizzato in relazione a specifiche aree - il rischio teorico della loro commissione.

La presente sezione non contiene indicazione di specifici processi e ben definite aree a rischio, bensì, proprio in considerazione di suddetta valutazione diffusa del rischio, sintetizza le modalità tramite cui la Società garantisce gli adempimenti di tutti gli obblighi giuridici descritti nell’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 indispensabili per assicurare che il Modello di Organizzazione, di Gestione e di Controllo, idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa, sia adottato ed efficacemente attuato.

Pertanto, il presente documento contiene indicazioni circa:

- i reati presupposto astrattamente perpetrabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- i ruoli e le responsabilità dei principali soggetti di Polygon coinvolti nella tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- le misure di controllo poste in essere a presidio dei rischi di commissione dei reati presupposto connessi alla salute e sicurezza sul lavoro.

I reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/2001)

La Legge 3 agosto 2007, n. 123, ha introdotto l’art. 25-septies del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, anche “D.Lgs. 231/2001”), di seguito sostituito dall’art. 300 del D.Lgs. 81/2008, che prevede la responsabilità degli Enti anche per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Il reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui si cagioni la morte di una persona.

Ai fini della integrazione del reato è sufficiente la mera negligenza, imprudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l’inosservanza, da parte di quest’ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

Il reato di lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.)

Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui:

- dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, c.p.).

Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva:



- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, c.p.).

Anche ai fini della configurabilità del reato di lesioni colpose è sufficiente la mera negligenza, imprudenza o imperizia dello stesso, ovvero l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.). Ai fini del Decreto, in entrambi i reati sopra richiamati, l'elemento soggettivo, consiste nella cd. "colpa specifica", ossia nella volontaria inosservanza di norme precauzionali volte ad impedire gli eventi dannosi previsti dalla norma incriminatrice. Il concetto di colpa specifica rimanda all'art. 43 c.p., nella parte in cui si prevede che il delitto è colposo quando l'evento, anche se preveduto ma in ogni caso non voluto dall'agente, si verifica a causa dell'inosservanza di norme di leggi, regolamenti, ordini o discipline

CRITERI E VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART. 30, LETT. A) E B), DEL D.LGS. 81/2008)

L'art. 30, lett. a) e b) del D.Lgs. 81/2008, con riferimenti ai suddetti reati, prevede che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo può avere una valenza esimente se è assicurato l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti.

Al fine della valutazione dei rischi e della predisposizione delle misure di prevenzione e protezione la Società ha provveduto ad analizzare in dettaglio, anche in considerazione del carattere diffuso e non localizzato del rischio di commissione dei reati in materia di sicurezza sul lavoro, tutte le attività aziendali, identificando tutti i potenziali fattori di rischio all'interno del "Documento aziendale di Valutazione dei Rischi" (di seguito, anche "DVR"), elaborato ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, quale strumento di pianificazione, analisi e gestione degli stessi.

La Società ha provveduto inoltre alla integrazione del DVR generale con uno specifico DVR per ogni singolo laboratorio o commessa.

La valutazione dei rischi è stata effettuata per categoria di operatori con mansioni omogenee (tecnici, tecnici- amministrativi e amministrativi) ed in particolare per:

- Responsabile Direzione operazioni produttive (tecnico-amministrativo);
- Responsabile Territoriale (tecnico-amministrativo);
- Responsabile/Referente Commessa/Supporto alla Commessa (tecnico-amministrativo);
- Tecnico biomedicali (tecnico);
- Tecnico biomedicali radioesposto (tecnico);
- Tecnico frigorista (tecnico);
- Tecnico audioprotesista (tecnico);
- Tecnico ortopedico (tecnico);
- Tecnico ausili (tecnico);
- Tecnico Magazziniere (tecnico);
- Addetto pulizie o Sanificatore (tecnico);
- Autista o Trasportatore (tecnico);



- Amministrativo di Commessa (amministrativo);
- Amministrativo di Sede (amministrativo).

In merito alle attività svolte da Polygon, i cicli produttivi riguardano:

- servizi di ingegneria (es. interventi di manutenzione programmata, interventi di riparazione, verifiche periodiche di sicurezza elettrica, collaudi, ecc.);
- gestione manutentiva degli ausili terapeutici (es. interventi di manutenzione e igienizzazione su ausili, consegna e informazione sul corretto utilizzo degli ausili, ecc.).

Come ulteriore misura di prevenzione e protezione dei rischi, Polygon partecipa alla redazione dei Documenti di Valutazione dei Rischi da Interferenze (di seguito anche "DUVRI"), in condivisione con i Committenti/Clienti presso cui eroga servizi professionali, effettuando la valutazione dei rischi apportati dalla propria attività in quel particolare contratto di lavoro.

Criteria generali di valutazione dei rischi

I diversi Documenti di Valutazione dei Rischi contengono, oltre all'identificazione e valutazione dei rischi, anche il programma delle misure per il miglioramento dei livelli di sicurezza da adottare, secondo la seguente suddivisione:

- interventi generali;
- interventi specifici.

La gestione della sicurezza, il controllo e l'aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione adottate in azienda viene effettuata dal Datore di Lavoro (ai sensi di quanto previsto dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 81/2008) con l'ausilio del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 81/2008), del Medico Competente Coordinatore e dei Medici Competenti Coordinati (ai sensi degli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 81/2008), dei Dirigenti delegati per la Sicurezza (ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 81/2008), dei Preposti (ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 81/2008) e con la consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 81/2008).

Il Documento di Valutazione dei Rischi in Polygon viene redatto dal Datore di Lavoro, in collaborazione con il RSPP e con i Medici Competenti, dopo avere preventivamente consultato i Lavoratori nelle persone dei loro Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Fasi progettuali

In linea generale ciascun DVR è predisposto rispettando le seguenti fasi, alle quali hanno partecipato e nelle quali sono state coinvolte tutte le figure sopraccitate previste dalla normativa vigente.

Fase preparatoria:

- Incontro informativo con i Dirigenti, i Preposti e i RLS per ottenere la massima collaborazione interna sulle problematiche connesse alla sicurezza.

Fase operativa:

- Sopralluoghi atti ad individuare la situazione dei luoghi di lavoro e dei lavoratori per quanto riguarda i rischi presenti.



- Interviste al personale di approfondimento di condizioni operative e modalità di lavoro.

Fase dell'elaborazione dei dati

- Analisi ed elaborazione dei dati raccolti durante i sopralluoghi.
- Preparazione di un documento preliminare.

Fase conclusiva:

- Trasmissione del documento preliminare ai Medici Competenti per la verifica dello stesso e per le eventuali osservazioni ed integrazioni.
- Trasmissione del documento integrato con le eventuali note dei Medici Competenti ai RLS per la loro consultazione.
- Preparazione del documento finale.
- Trasmissione del documento al Datore di Lavoro per la verifica dello stesso e per le eventuali osservazioni.
- Emissione del documento finale
- Richiesta di apposizione di firma per attestazione della data certa ai soggetti interessati.

I risultati e le considerazioni illustrate nei Documenti di Valutazione dei Rischi di Polygon S.p.A. fanno riferimento alle situazioni lavorative rilevate dalle figure previste dalla norma che partecipano a detta valutazione.

In particolare, la rilevazione e la valutazione dei rischi tiene conto delle condizioni dei luoghi di lavoro, delle modalità di lavoro del personale, degli impianti e delle attrezzature.

Inoltre, l'identificazione e la valutazione dei rischi comprende tutte le attività svolte a qualunque titolo all'interno delle sedi, tra le quali figurano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- le attività di tutto il personale dipendente delle sedi di Polygon S.p.A. e che ha accesso ai luoghi di lavoro nonché del personale assimilato in linea con le definizioni del D.Lgs. 81/2008 (interinali, ecc.);
- gli ambienti di lavoro, l'organizzazione, la logistica, l'ambiente e tutto ciò che interagisce con il personale presente all'interno della sede stessa.

Metodologia di valutazione dei rischi

All'interno di ciascun DVR la Società definisce la metodologia utilizzata per la valutazione dei rischi e descrive i luoghi di lavoro e le attività svolte. Sono, inoltre, identificate le misure di prevenzione e protezione per la gestione del rischio, specifiche per tipologia di rischio.

Il procedimento di valutazione dei rischi si sviluppa complessivamente secondo le seguenti due fasi operative:

Fase preliminare - nella quale si procede all'identificazione di tutti i possibili rischi. Questa fase è condotta attraverso la verifica degli ambienti di lavoro, l'analisi dei processi lavorativi ed organizzativi a cui i lavoratori sono sottoposti e la verifica di tutta la documentazione e le informazioni disponibili atte ad assicurare, anche formalmente, le previste condizioni di sicurezza ed il rispetto delle norme vigenti. Si provvede ad una ricognizione di tutte le attività lavorative che si svolgono, degli eventuali lavoratori esposti in misura maggiore a pericoli o a fonti di rischio e all'individuazione di criticità relative a strutture, impianti o parti di questi. Nella ricognizione occorre includere, oltre alle attività primarie, anche quelle secondarie, le cui prestazioni sono eventualmente erogate da lavoratori esterni (sia normalmente che occasionalmente). È

operata così una suddivisione dei lavoratori esposti in gruppi omogenei di appartenenza, dei quali è elaborato un profilo operativo e sono individuati i maggiori rischi rispetto alla mansione o gruppo di mansioni svolte. A seguito di ciò, sia per i gruppi omogenei di lavoratori che per i singoli rischi a cui questi possono essere esposti, è elaborata la successiva fase di valutazione.

Fase di valutazione - questa riguarda tutti i rischi cui potenzialmente sono esposti i lavoratori. L'analisi affronta anche la valutazione dei rischi in relazione alla tipologia di lavoratori esposti, alla mansione svolta ed alle eventuali aree della struttura che lo interessano, nonché gli impianti che utilizza. Questo processo di analisi e di valutazione riguarda anche quei rischi che possono configurarsi come "trasversali" ed interessare contemporaneamente parti della struttura e attività svolta, impianti, macchine, ecc. Conseguentemente, si provvede alla quantificazione del rischio attraverso una stima dell'entità delle esposizioni, mediante la valutazione delle modalità operative (frequenza e durata delle operazioni, caratteristiche intrinseche degli inquinanti, sistemi di protezione collettiva e individuale, ecc.) secondo una stima della probabilità di accadimento e dell'entità del danno.

Si completa il processo di valutazione dei rischi classificando i fattori di rischio secondo i quattro seguenti livelli:

- **Trascurabile** - Non sono individuate misure preventive e/o protettive. Solo attività di informazione. Non soggetto a monitoraggio ordinario.
- **Basso** - Adozione di misure preventive e/o protettive, formazione, informazione e monitoraggio ordinario.
- **Medio** - Adozione di misure preventive e/o protettive con predisposizione di procedure operative, formazione, informazione e monitoraggio con frequenza media.
- **Alto** - Adozione di misure preventive e/o protettive con predisposizione di procedure operative, addestramento, formazione e monitoraggio con frequenza elevata.

Le singole valutazioni dei rischi specifici sono dettagliate all'interno degli allegati tecnici al DVR, i quali rappresentano le metodologie analitiche adottate per la quantificazione dei livelli di esposizione ai singoli rischi.

La documentazione, i dati e le registrazioni che riguardano l'identificazione, la valutazione e il controllo dei rischi è mantenuta aggiornata rispetto alle attività correnti e rispetto a nuovi sviluppi normativi e legislativi e a nuove o modificate attività.

Le attività di monitoraggio circa la necessità di aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione adottate in azienda viene effettuata dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, il quale provvede alla rielaborazione dei DVR con la collaborazione dei Medici Competenti e dei RLS.

Il riesame e l'eventuale aggiornamento dei Documenti di Valutazione dei Rischi si rende necessario a seguito del verificarsi di eventi o situazioni, a titolo d'esempio, quali:

- la periodicità di aggiornamento prevista da disposizioni cogenti (D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni) o da norme tecniche armonizzate e adottate;
- le modifiche di leggi, regolamenti o normative;
- la modifica degli elementi essenziali delle attività svolte (es. variazione dei metodi di lavoro) che potrebbero comportare nuovi rischi o una modifica di quelli già individuati;



- i nuovi progetti connessi all'uso di macchine, nuovi impianti, modifiche o a seguito di variazioni delle sostanze e dei preparati utilizzati che potrebbero comportare nuovi rischi o una modifica di quelli già individuati;
- i risultati delle verifiche ispettive, di incidenti, di incidenti mancati, di ispezioni ecc. se dovessero risultare rischi non adeguatamente valutati o misure di controllo divenute inadeguate

Fattori di rischio

La valutazione degli aspetti di salute e di sicurezza sul lavoro, correlati alle attività, ai processi, ai prodotti e ai servizi erogati da Polygon, è eseguita in conformità ai contenuti del Titolo I, Sezione II del D.Lgs. 81/2008, e nelle modalità descritte nel paragrafo precedente.

La valutazione affronta aspetti di salute e sicurezza reali o potenziali prendendo in esame le seguenti situazioni:

- Condizioni operative normali;
- Condizioni transitorie;
- Situazioni di emergenza;
- Attività di altri soggetti che possono influenzare le operazioni svolte (trasporto, attività dei fornitori, attività degli appaltatori che operano in sito, ecc.).

Tale valutazione tiene conto di tutti i fattori di rischio, in varia misura correlabili alle attività svolte.

Le tipologie di rischio correlate alle attività poste in essere in ogni singola sede di Polygon sono raggruppabili secondo tre macrocategorie:

- Rischi per la sicurezza;
- Rischi per la salute;
- Rischi organizzativi.

Ad ogni macrocategoria di rischio è stata associata una sotto-classificazione delle tipologie di rischio, comprendenti tutte le potenziali fonti di rischio ritenute rilevanti ai fini di una corretta e conforme gestione dei rischi inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro.

In relazione quindi all'applicazione delle metodologie di valutazione dei fattori di rischio individuati, è stata effettuata una valutazione di accettabilità delle condizioni di sicurezza e la determinazione delle aree/attività che necessitano di intervento (miglioramento/mantenimento nel tempo) ed in quale spettro temporale.

Data la tipologia e la natura delle attività svolte e i materiali utilizzati, possono ritenersi rilevanti per la Società i seguenti rischi, raggruppati secondo le categorie esposte al paragrafo precedente:



CATEGORIA RISCHIO	N	RISCHIO
Rischi per la sicurezza	1	Incendio
	2	Esplosione
	3	Scivolamento, inciampo, caduta a livello
	4	Caduta dall'alto
	5	Urto, contusione, compressione
	6	Ustione per contatto accidentale
	7	Incidente stradale

CATEGORIA RISCHIO	N	RISCHIO	
Rischi per la salute	8	Movimentazione manuale dei carichi	
	9	Videoterminali	
	10	Agenti fisici	Radiazioni ionizzanti
	11		Radiazioni non ionizzanti
	12		Rumore
	13		Vibrazioni
	14	Microclima	
	15	Agenti chimici	Sostanza tossica, nociva
	16		Sostanza cancerogena, mutagena
	17	Agenti biologici	

CATEGORIA RISCHIO	N	RISCHIO
Rischi organizzativi	18	Stress lavoro correlato
	19	Lavoro notturno
	20	Differenza di età, genere
	21	Tutela maternità
	22	Tutela lavoro minorile
	23	Lavoro in solitudine
	24	Lavoro all'estero
	25	Incolunità personale

Programma delle misure per il miglioramento dei livelli di sicurezza

Gli esiti delle attività di controllo, monitoraggio e aggiornamento confluiscono nel registro delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza all'interno degli ambienti di lavoro dell'azienda secondo le modalità definite all'interno delle procedure disciplinanti le attività di audit e la gestione delle non conformità / azioni correttive.

PRINCIPI E NORME DI COMPORTAMENTO DI RIFERIMENTO PER LA SOCIETÀ

La presente Parte Speciale, con riferimento alle tematiche di salute e sicurezza sul lavoro prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere comportamenti:

- ali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-septies del Decreto), ovvero tali da agevolarne la commissione;



- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non conformi alle leggi, ai regolamenti vigenti, nonché alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi nel Modello e nel Codice Etico.

Al fine di prevenire e, ove possibile, impedire il verificarsi dei reati sopra considerati, la Società è tenuta a:

- rispettare tutte le leggi, normative, accordi e best practice in materia di salute e sicurezza applicabili alla realtà aziendale;
- osservare le procedure e le norme aziendali vigenti in materia di salute e sicurezza, ivi comprese quelle relative alla gestione delle deleghe e dei poteri di spesa, non tollerando comportamenti od omissioni che non siano in linea con le procedure vigenti e con i principi di massima prudenza, diligenza e perizia;
- elevare la qualità degli ambienti di lavoro e garantire la salute e la sicurezza dei dipendenti, dei collaboratori, tenendo conto della particolarità del lavoro, dell'esperienza e della tecnica.

In particolare, con riferimento ai seguenti principi, a tutti i Destinatari del Modello è fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti o imperiti o in violazione delle procedure interne che possano costituire un pericolo per la sicurezza propria o di terzi all'interno dei luoghi di lavoro;
- omettere di utilizzare Dispositivi di Protezione Individuale (anche "DPI") o collettivi o svolgere attività lavorative in violazione delle disposizioni impartite dai responsabili per la sicurezza;
- svolgere attività di lavoro e adoperare macchinari o strumentazioni senza aver preventivamente ricevuto adeguate istruzioni sulle modalità operative oppure senza aver precedentemente partecipato a corsi di formazione;
- omettere la segnalazione della propria eventuale incapacità o inesperienza nell'uso di strumenti aziendali;
- omettere di partecipare a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Sotto l'aspetto generale, nell'ambito dei suddetti comportamenti, i soggetti aziendali preposti all'attuazione delle misure di salute e sicurezza - ciascuno per le attività di sua competenza specificamente individuate - assicurano:

- il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti e luoghi di lavoro;
- l'attuazione delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- l'attuazione di modifiche di natura organizzativa finalizzate a far fronte a emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, ecc.;
- il corretto svolgimento delle riunioni periodiche di sicurezza e delle consultazioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- le attività di sorveglianza sanitaria;
- le attività di formazione e informazione del personale;
- le attività di vigilanza con riferimento al rispetto da parte del personale delle procedure e delle istruzioni di lavoro in materia di sicurezza;
- l'acquisizione della documentazione e delle certificazioni obbligatorie di legge;
- le verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Al fine di regolamentare il sistema di organizzazione, le condizioni del lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro, la Società predispone:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività;
- un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, secondo i dettami stabiliti dalle normative vigenti;



- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione degli obiettivi prefissati in materia di sicurezza e del medesimo Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del Modello devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Inoltre, a tutti i Destinatari del Modello 231 è fatto quindi, obbligo di:

- prendersi cura della propria sicurezza, della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro ai fini della sicurezza;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro ai fini della sicurezza, dai dirigenti e dai soggetti preposti alla sicurezza ai fini della protezione collettiva e individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- segnalare immediatamente eventuali violazioni delle procedure o delle prescrizioni in materia di dispositivi di protezione individuale;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Servizio di Prevenzione e Protezione ed agli altri soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai punti che precedono, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro, adottando una condotta di massima collaborazione e trasparenza e rispettando i principi di comportamento nei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia in fase di stesura e comunicazione di eventuali dichiarazioni, che in occasione di accertamenti / verifiche ispettive.

In generale tutti i Destinatari del Modello 231 devono rispettare quanto definito al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente alle strutture interne competenti eventuali segnali di rischio e/o pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e delle procedure aziendali.

La Società è costantemente impegnata nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, privilegiando le azioni preventive e tendendo all'obiettivo del miglioramento continuo, attraverso, tra l'altro, l'adozione di tutte le cautele antinfortunistiche prescritte dalla migliore tecnologia a disposizione al momento, indipendentemente dai costi



STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SISTEMA DISCIPLINARE (ART. 30, COMMA 3 DEL D. LGS. 81/2008)

Il comma 3 dell'art. 30, inoltre, prevede che il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Sistema organizzativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Polygon ha approntato una struttura organizzativa con compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda, coinvolgendo e sensibilizzando tutti i dipendenti.

Il sistema preventivo in esame è finalizzato a definire i compiti organizzativi e operativi e le responsabilità della direzione aziendale, dei preposti e dei lavoratori con specifico riguardo alle attività di salute e sicurezza di rispettiva competenza.

Ruoli, responsabilità e autorità di controllo sono definiti, documentati e comunicati a tutti gli interessati, a tutti i livelli all'interno dell'organizzazione. Al tempo stesso adeguate risorse sono predisposte per consentire lo svolgimento dei compiti relativi alla gestione della sicurezza.

Polygon si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro come di seguito descritto.

Il Datore di Lavoro, delegato dal CDA, è definito dall'art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008, quale soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

In particolare, i compiti in capo al Datore di Lavoro di Polygon, in coerenza con le previsioni degli artt. 17 (afferrite agli obblighi del Datore di Lavoro non delegabili) e 18 del D.Lgs. 81/2008 sono:

- effettuare la valutazione di tutti i rischi, con conseguente elaborazione del DVR redatto in conformità alle prescrizioni normative vigenti;
- designare il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
- nominare il Medico Competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal D.Lgs. 81/2008;
- nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs. 81/2008, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) (Documenti di Valutazione dei Rischi), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);
- comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i Lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del Lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro;
- convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;



- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati.

Al contempo, il Datore di Lavoro esercita, mediante strumenti di reporting appositamente definiti, la vigilanza sul corretto espletamento da parte di tutte le figure previste ed in particolare del Dirigente Delegato per la Sicurezza in merito a tutte le funzioni e responsabilità a questo trasferite.

Il Dirigente Delegato per la Sicurezza (ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 81/2008), identificato in Polygon nel Responsabile Direzione operazioni produttive, il quale svolge le seguenti principali funzioni, coerentemente alle disposizioni dell'art. 18 D.Lgs. 81/2008:

- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;



- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
- vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19 (preposti), 20 (lavoratori), 22 (progettisti), 23 (fabbricanti e fornitori), 24 (installatori) e 25 (medico competente), ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

In riferimento al sistema di deleghe presente in Polygon, in ragione della struttura organizzativa e così come previsto da organigramma, il Dirigente Delegato ha formalmente nominato dei subdelegati individuati nelle figure dei Responsabili Tecnici di Area. In riferimento alle nomine, le attività subdelegate sono quelle richiamate dall'articolo 18 del D.Lgs. 81/2008.

In ottemperanza al D.Lgs. 81/2008, il Datore di Lavoro ha nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ("RSPP") a seguito della verifica del possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del D.Lgs. 81/2008. Il RSPP svolge la propria attività alle dirette dipendenze del Datore di Lavoro e collabora con tutti i Dirigenti e con le altre figure giuridiche del sistema di sicurezza sul lavoro, tra le altre, nella rilevazione dei fattori di rischio, nella redazione del DVR e nell'aggiornamento costante dello stesso.

Il RSPP è responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione ("SPP"), identificato come il punto di riferimento di tutta la struttura, al quale potranno rivolgersi direttamente le figure giuridiche incaricate degli adempimenti e i lavoratori stessi, per presentare proposte migliorative delle misure di tutela della salute e della sicurezza o segnalare criticità di ogni ordine.

Il SPP è utilizzato dal Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 81/2008, provvedendo:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 81/2008;
- a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 del D.Lgs. 81/2008.

I Preposti, appositamente identificati in Polygon con specifiche comunicazioni, svolgono i compiti di:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza, da parte dei Lavoratori, degli obblighi di legge gravanti sugli stessi, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione dei Lavoratori e, in caso di inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- verificare affinché soltanto i Lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i Lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;



- informare il più presto possibile i Lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai Lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro o al Dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali vengano a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; qualora il Datore di Lavoro o il Dirigente non si attivino, entro un termine congruo, per rimediare efficacemente alle deficienze o alle condizioni di pericolo loro indicate, i Preposti dovranno inoltrare la segnalazione all'OdV;
- frequentare i corsi di formazione programmati dalla Società;
- garantire, nell'ambito della propria attività, il rispetto della normativa vigente in materia di segnaletica di sicurezza e di movimentazione manuale dei carichi.

Data la distribuzione dei servizi professionali erogati su territorio nazionale, la Società ha individuato un Medico Competente con il ruolo di Coordinatore ai sensi dell'art. 39 D.Lgs. 81/2008 e molteplici Medici Competenti.

Il **Medico Competente Coordinatore** è stato nominato in Polygon dal Datore di Lavoro ed ha il compito di svolgere l'attività di sorveglianza sanitaria in conformità a quanto richiesto dal D.Lgs. 81/2008 e dalla normativa specifica in materia di rischi particolari a cui possono essere esposti i lavoratori di Polygon.

Nell'espletamento dell'incarico, il Medico Competente Coordinatore cura la sorveglianza sanitaria dei dipendenti di Polygon S.p.A. e degli adempimenti relativi ai luoghi in cui gli stessi lavorano su parte del territorio nazionale.

Inoltre, il Medico Competente Coordinatore, riveste il ruolo di raccordo organizzativo con i medici competenti delle altre aree territoriali, convenendo criteri omogenei di definizione e applicazione dei protocolli sanitari, delle procedure e degli strumenti operativi. Rappresenta altresì il riferimento tecnico-scientifico per la risoluzione di problematiche complesse, nonché per l'inoltro di istanze di carattere sanitario all'azienda.

Il coordinatore, pur svolgendo compiti di supervisione, non possiede poteri sovraordinari né può sostituirsi ai medici coordinati nello svolgimento delle loro funzioni e non risponde per l'operato dei coordinati.

I **Medici Competenti coordinati** sono nominati in Polygon anche essi dal Datore di Lavoro ed istituiti ai sensi dell'art. 38, D.Lgs. 81/2008. Il Medico Competente è uno specialista in medicina del lavoro nonché in possesso di uno dei titoli e dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 81/2008. Come prescritto dall'art. 25, il Medico Competente:

- collabora con il Datore di Lavoro e con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei Lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei Lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs. 81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni Lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza



sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del Medico Competente;

- consegna al Datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- consegna al Lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
- fornisce informazioni ai Lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- informa ogni Lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al Datore di Lavoro, al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dai rischi, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei Lavoratori;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei Lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro i termini di legge previsti.

L'efficacia delle misure di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro richiede il sostegno e l'impegno dei dipendenti anche al fine di avvalersi delle loro conoscenze ed esperienza.

Con riferimento al rischio determinato da macchinari e attrezzature presenti nei luoghi di lavoro che espongono i Lavoratori a radiazioni ionizzanti, il Datore di Lavoro ha nominato l'Esperto di Radioprotezione quale persona che possiede le cognizioni e l'addestramento sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei Lavoratori. L'Esperto di Radioprotezione, i cui requisiti sono definiti dall'art. 129 e dall'allegato XXI del D.Lgs. 101/2020, ha le attribuzioni previste dall'art. 130 del D.Lgs. 101/2020.

Sono stati individuati i **Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza** (di seguito anche "RLS"), ai sensi dell'art. 2, lettera i) del D.Lgs. 81/2008. In quanto RLS, tali soggetti hanno precise prerogative e diritti di partecipazione/consultazione nell'ambito dei più rilevanti processi decisionali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e svolgono funzioni di controllo circa le iniziative assunte in questo ambito dalla Società (articolo 50 del D.Lgs. 81/2008). In Polygon, i RLS:

- accedono ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- sono consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, alla programmazione, alla realizzazione ed alla verifica della prevenzione nell'azienda o unità produttiva;
- sono consultati sulla designazione del RSPP, del Medico Competente e dell'Esperto di Radioprotezione;
- sono consultati in merito all'organizzazione della formazione e dell'addestramento dei Lavoratori;



- ricevono le informazioni e la documentazione aziendale inerenti alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze e le miscele pericolose, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
- ricevono le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- ricevono una formazione ed un addestramento adeguati;
- promuovono l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei Lavoratori;
- formulano osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali sono, di norma, sentiti;
- partecipano alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/2008;
- formulano proposte in merito alla attività di prevenzione;
- avvertono il Datore di Lavoro dei rischi individuati nel corso della loro attività;
- possono fare ricorso alle autorità competenti qualora ritengano che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Datore di Lavoro o dai Dirigenti ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute sul lavoro;
- su richiesta, ricevono copia del DVR, incluso quello unico relativo ai lavori oggetto di contratti di appalto, d'opera o di somministrazione;
- sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel DVR, incluso quello unico relativo ai lavori oggetto di contratti di appalto, d'opera o di somministrazione, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni;
- devono svolgere le proprie funzioni con le modalità previste in sede di contrattazione collettiva nazionale.

Al contempo, Polygon ha provveduto alla nomina degli **Addetti alla Prevenzione Incendi/Emergenze** (di seguito, anche "API") identificati, a seguito del completamento del necessario iter formativo, in maniera da garantire la loro presenza su ciascuna turnazione di cui compone l'attività lavorativa della Società ed i cui compiti, ribaditi dai relativi atti di nomina, afferiscono a:

- controllare e verificare, durante la normale attività lavorativa, l'integrità delle attrezzature antincendio presenti nei luoghi di lavoro;
- in caso di emergenza, una volta dato l'avviso di emergenza in atto, recarsi tempestivamente sul posto e valutare l'entità dell'emergenza;
- se l'emergenza è di lieve entità, controllabile mediante l'uso di estintori, per esempio, adoperarsi per far rientrare la situazione;
- nel caso in cui non si riesca a controllare l'evento, dare immediatamente inizio alla procedura di evacuazione, attivando il dispositivo acustico per la segnalazione di allarme o dando istruzioni ad altri per agire in merito;
- avvisare gli addetti alle chiamate di emergenza (di solito il centralino) chiedendo di allertare i soccorsi esterni;
- agire su valvole e interruttori per inibire il flusso di gas pericolosi e/o corrente elettrica;
- isolare il luogo in cui sta avvenendo l'emergenza, assicurandosi dell'effettiva chiusura delle porte tagliafuoco;
- aiutare le persone presenti ad evacuare, in special modo, uno o più addetti devono occuparsi delle persone con visibilità o mobilità ridotta e assicurarsi che tutti raggiungano il punto di ritrovo;
- verificare l'effettivo abbandono di tutti i locali, chiudendo le porte dietro di sé;
- fare l'appello del personale, per accertarsi che tutti siano giunti al punto di ritrovo, in caso negativo iniziare le ricerche e informare i soccorsi esterni;
- supportare i soccorsi esterni dando le informazioni del caso;
- segnalare la fine dell'emergenza quando la situazione di pericolo è cessata;



- chiedere la rimessa in esercizio degli impianti e la ripresa dell'attività, in seguito agli accertamenti sulla sicurezza degli impianti e dei fabbricati.

In aggiunta rispetto alle figure previste per legge, la Società ha individuato un **Responsabile Compliance SGI** (Sistema di Gestione Integrato). La Società, infatti, è dotata di detto Sistema all'interno del quale vi rientra anche quanto predisposto con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Il Responsabile Compliance SGI (Sistema di Gestione Integrato) ha il compito primario di formulare il Sistema di Gestione Integrato (di seguito anche "SGI") della Società, provvedendo al suo aggiornamento, verificandone la sistematica attuazione e individuando, con la collaborazione dei Responsabili aziendali, eventuali opportunità di miglioramento. In particolare, con riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro, ha il compito di:

- supervisionare sull'efficace applicazione del SGI adottato e promuoverne la diffusione presso il personale e presso tutte le interfacce esterne della Società;
- sovrintendere alle attività necessarie al perseguimento del miglioramento continuo;
- comunicare al vertice aziendale le problematiche legate all'applicazione del SGI e le eventuali comunicazioni esterne relative anche alla salute e sicurezza sul lavoro;
- assicurare la predisposizione della relazione sullo stato del SGI;
- riferire al vertice aziendale circa le prestazioni del SGI al fine del riesame, comprese le raccomandazioni per il miglioramento;
- curare i rapporti con il personale/valutatori dell'Organismo di Certificazione

Sistema di deleghe

Polygon ha definito un sistema di deleghe in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in linea con le disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008, al fine di ottimizzare la gestione di tali tematiche e di massimizzarne l'efficacia. In particolare, il conferimento delle deleghe in materia di salute e sicurezza sul lavoro è posto in essere nel rispetto del dettato normativo di cui al D.Lgs. 81/2008, che, all'art. 16, espressamente disciplina la "delega di funzioni" elencando i limiti e le condizioni che accompagnano il conferimento di dette deleghe.

Le deleghe di Polygon sono formalizzate con scrittura privata, debitamente verificata e sottoscritta sia dal delegante che dal delegato.

Relativamente agli aspetti sostanziali ed ai contenuti delle deleghe, sono pienamente rispettati i requisiti di cui sopra ed in particolare:

- i delegati sono identificati tra ruoli organizzativi posti ai vertici della struttura, anche con poteri di organizzazione, gestione e controllo necessari a garantire la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro in un'ottica di efficace ed effettiva ripartizione del carico prevenzionistico e di un esercizio professionale, continuativo, adeguato ed autonomo dei compiti di vigilanza;
- è definito, in ciascuna delega, un potere di spesa autonomo, quale dotazione necessaria ai compiti di coordinamento, vigilanza, verifica, controllo e intervento.

Consultazione e Reporting

Sulla base delle disposizioni procedurali interne, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione / Responsabile del Sistema di Gestione Integrato assicurano che vengano sorvegliate e misurate regolarmente le principali caratteristiche delle attività che possono creare impatti sulla salute e sicurezza sul lavoro o che possono generare non-conformità alle prescrizioni legali e di altro tipo.

A tal fine, il Responsabile Compliance SGI (Sistema di Gestione Integrato) monitora gli indicatori per tenere sotto controllo le prestazioni dell'azienda secondo quanto definito dal Manuale del Sistema di Gestione Integrato.



La gestione operativa delle attività di reporting e di consultazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è presidiata dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione / Responsabile Compliance SGI (Sistema di Gestione Integrato).

I RLS sono consultati in occasione di:

- redazione/aggiornamento della valutazione dei rischi;
- individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure di prevenzione e protezione;
- designazione degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, alla prevenzione incendi, primo soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
- realizzazione dei programmi di formazione dei lavoratori;

Sistema disciplinare

La violazione dei contenuti della presente Parte Speciale è soggetta alle regole del Sistema Disciplinare definito nella Parte Generale del Modello 231 di Polygon.

ADEMPIMENTI GIURIDICI CONNESSI AD EMERGENZE, PRIMO SOCCORSO, APPALTI, RIUNIONI PERIODICHE E CONSULTAZIONI (ART. 30, LETT. C), DEL D.LGS. 81/2008)

L'art. 30, comma 1, lettera c) richiede che il Modello 231 deve anche assicurare l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi alle attività di natura organizzativa, con particolare riferimento alla gestione delle emergenze, al primo soccorso, alla gestione degli appalti, alle riunioni periodiche di sicurezza, alla consultazione dei lavoratori.

Gestione delle emergenze

La gestione dell'emergenza per le sedi di Roma e Milano, nonché per ogni singolo laboratorio di ingegneria clinica ubicato all'interno di aziende ospedaliere o ASL/ATS o del committente, è disciplinata dai relativi Piani di Emergenza interni, nonché da specifica procedura a supporto. Per le sedi di lavoro presso i committenti, Polygon provvede all'elaborazione di uno specifico Piano di Emergenza della Commessa, integrando le misure previste dai Piani di Emergenza Coordinati redatti dai gestori degli immobili presso cui la Società presta le proprie attività professionali.

La preparazione dei lavoratori alle emergenze è realizzata attraverso attività di informazione e di formazione. È compito dei Responsabili di Area fornire, ai lavoratori della propria area, adeguata informazione sulla politica di prevenzione, su rischi da incidenti rilevanti e sulle misure di prevenzione da adottare. La comunicazione alla forza lavoro è realizzata attraverso l'esposizione, nella bacheca di reparto, di comunicazioni aziendali e si sviluppa ulteriormente attraverso specifici incontri per la sicurezza e attività di addestramento.

Mediante le procedure di pianificazione e gestione delle emergenze sono stabiliti requisiti, obiettivi e modalità per la pianificazione dell'emergenza interna e definite le modalità di comunicazione con l'esterno in caso di necessità.

I requisiti generali considerati da Polygon per disciplinare e gestire le possibili emergenze afferiscono ai requisiti del D.Lgs. 81/2008, Titolo I, Capo III, Sezione VI, nonché del D.M. 10 marzo 1998, ed in particolare:

- la designazione degli addetti all'emergenza (antincendio e primo soccorso);
- la necessità di informare i lavoratori esposti ad un rischio grave ed immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
- la definizione e l'organizzazione dei rapporti con i servizi pubblici competenti;



- la programmazione degli interventi affinché i lavoratori esposti ad un pericolo grave ed immediato, possano cessare la propria attività o mettersi al sicuro;
- la definizione di azioni che permettano a qualsiasi lavoratore, nei limiti delle sue conoscenze, di limitare i danni derivanti da un pericolo grave e immediato;
- la definizione di opportune modalità per il trasporto di eventuali infortunati;
- la definizione di procedure per l'emergenza antincendio e primo soccorso.

Appositi cartelli di avviso e di segnalazione delle disposizioni da seguire e dei numeri utili di telefono (numero emergenza, numero dei Vigili del Fuoco e Pronto Soccorso) sono affissi in tutti i luoghi di lavoro.

Gestione dei fornitori

Nell'ambito di gestione di contratti di fornitura che potrebbero avere degli impatti per la tutela della salute e sicurezza, Polygon ha definito i criteri generali di valutazione e qualifica dei fornitori, ossia:

- referenze mercato;
- rispetto dei principi del D.Lgs. 231/2001 con particolare attenzione alla concorrenza, trasparenza, competenza, economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
- la disponibilità del Sistema Qualità del Fornitore certificato da Organismo di Certificazione accreditato;
- la disponibilità del Sistema di Gestione (Salute e Sicurezza sul Lavoro, Ambiente, Responsabilità Sociale e Prevenzione della corruzione);
- completezza della documentazione attestante l'Idoneità Tecnico-Professionale;
- disponibilità del Modello 231;
- corretta compilazione dei documenti di qualifica (questionario ed allegati);
- nel caso di professionisti, accertare che il professionista possieda adeguati requisiti di onorabilità e professionalità necessari per lo svolgimento dell'incarico, e che non sussistano condizioni di incompatibilità e conflitto di interessi.

Riunioni periodiche e consultazioni dei lavoratori

Con riferimento al riesame delle tematiche di salute e di sicurezza, il Datore di Lavoro, il Dirigente Delegato per la Sicurezza, il RSPP, i Medici Competenti, i RLS, l'Esperto di Radioprotezione e il Responsabile Compliance SGI (Sistema di Gestione Integrato), attraverso apposite riunioni, periodiche o straordinarie, affrontano sistematicamente i problemi di salute e di sicurezza mediante la partecipazione ed il coinvolgimento di tutti i necessari lavoratori ai vari livelli di responsabilità.

In coerenza con gli altri strumenti di gestione in materia di salute e sicurezza, le riunioni di sicurezza si propongono di:

- divulgare ed eventualmente verificare la conoscenza delle procedure, divenendo, nello specifico, anche uno strumento di formazione;
- analizzare e razionalizzare le problematiche di sicurezza attraverso il coinvolgimento degli addetti;
- diffondere informazioni mirate, omogenee ed efficaci, in relazione alla prevenzione degli incidenti e infortuni;
- approfondire le conoscenze su argomenti specifici in materia di sicurezza;
- favorire la partecipazione del gruppo;
- garantire l'informazione periodica su argomenti specifici;
- rafforzare la leadership dei vertici aziendali.

Nel corso di tali riunioni, Polygon si assicura che all'esame dei partecipanti sia sottoposto:

- il documento di valutazione dei rischi;
- l'andamento degli infortuni, delle malattie professionali, della sorveglianza sanitaria (dati biostatistici presentati in forma anonima dal Medico Competente) e della sorveglianza fisica di radioprotezione;



- i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute;
- infortuni particolari e/o i "near miss" verificatisi e le proposte per il miglioramento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione degli incidenti rilevanti.

Inoltre, nel corso della riunione possono essere individuati:

- codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
- obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva.

SORVEGLIANZA SANITARIA (ART. 30, LETT. D), DEL D.LGS. 81/2008)

L'art. 30, comma 1, lettera d) prevede, inoltre, che il Modello 231 deve assicurare che siano adempiuti gli obblighi giuridici con riguardo alle attività di sorveglianza sanitaria.

I lavoratori della Società sono soggetti a sorveglianza sanitaria ad opera del Medico Competente Coordinatore, come previsto dall'art. 41 del D.Lgs. 81/2008, il quale, inoltre, ha il compito di gestire ed organizzare i Medici Competenti che operano a livello territoriale.

In linea con le previsioni normative, sono previste visite mediche preventive intese a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, sia nel caso di nuova assunzione che nel caso di cambiamento di reparto e conseguente mutamento di mansioni, e visite mediche periodiche per controllare lo stato di salute dei lavoratori.

Gli accertamenti periodici comprendono esami clinici e biologici, al fine di controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Il protocollo sanitario è costantemente aggiornato, sulla base delle acquisizioni scientifiche e degli aggiornamenti della valutazione dei rischi.

Le cartelle sanitarie e di rischio di ciascun lavoratore sono costantemente aggiornate dal Medico Competente, regolarmente chiuse, sigillate e custodite, sotto la propria responsabilità con salvaguardia del segreto professionale, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del Medico Competente come prescritto dalla normativa vigente (art. 25, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 81/2008).

Inoltre, i Medici Competenti provvedono a visitare gli ambienti di lavoro della propria area di competenza (almeno una volta all'anno) per rilevare eventuali condizioni esistenti che possano pregiudicare la salute dei lavoratori.

Di seguito si riepilogano le principali attività previste in ambito di sorveglianza sanitaria in ossequio alle disposizioni di legge:

- è prevista la collaborazione del Medico Competente alla valutazione dei rischi, alla predisposizione dell'attuazione delle misure, all'attività di informazione e formazione dei lavoratori, per la parte di sua competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso (art. 25 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 81/2008);
- è previsto che il Medico Competente istituisca, aggiorni e custodisca la cartella sanitaria e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 25 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 81/2008);
- è previsto che il Datore di Lavoro o suo Delegato vigilino affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità (art. 18 lett. bb) del D.Lgs. 81/2008);
- è previsto che il Medico Competente effettui la visita annuale (o a cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi, previa comunicazione al Datore di Lavoro) degli ambienti di lavoro;
- è previsto che sia oggetto di verifica la circostanza che il Datore di Lavoro e i Lavoratori abbiano ricevuto copia scritta del giudizio dal medico competente (art. 41, comma 6-bis);



- è previsto che in sede di riunione periodica art. 35, ogni Medico Competente si esprima per singola sede di competenza in merito all'andamento della sorveglianza sanitaria, tramite presentazione di relazione sui dati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria condotta nel periodo di riferimento.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE (ART. 30, LETT. E), DEL D.LGS. 81/2008)

L'art. 30, comma 1, lettera e) prevede, inoltre, che il Modello 231 deve assicurare che siano adempiuti gli obblighi giuridici con riguardo alle attività di informazione e formazione dei lavoratori.

Attività di formazione e addestramento

La formazione e l'addestramento del personale con specifico riguardo alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro rappresentano un elemento essenziale per l'effettività e idoneità del relativo sistema preventivo.

L'assolvimento di mansioni che, in qualsiasi modo, possano incidere sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presuppone un'adeguata formazione del personale, da verificare ed alimentare attraverso la somministrazione di formazione e addestramento finalizzati ad assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole dell'importanza della conformità delle proprie azioni rispetto al Modello 231 e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dal Modello 231 stesso.

Gli stessi principi in materia di salute e sicurezza sul lavoro adottati da Polygon individuano la formazione come elemento fondamentale per un'efficace gestione della salute e della sicurezza sul lavoro e per questo motivo la Società, nell'ambito di programma formativo continuo del personale, attua specifiche attività per i lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro in osservanza di quanto previsto dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008.

A tale proposito una specifica procedura aziendale definisce le responsabilità e le modalità operative per assicurare che il personale che lavora ad ogni funzione e livello sia informato, addestrato e consapevole:

- dei rischi associati allo svolgimento della propria attività;
- dell'importanza della conformità delle proprie azioni alla policy e procedure aziendali e del proprio ruolo e della propria responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- delle conseguenze, effettive e potenziali, delle attività sulla propria sicurezza e su quella degli altri e delle conseguenze dello scostamento, o addirittura del mancato rispetto, dalle specifiche procedure operative.

La formazione dei lavoratori è progettata ed erogata tenendo soprattutto conto delle diverse mansioni dei destinatari, della tipologia di rischi specifici e dell'ambiente di lavoro e del contesto in cui operano, delle normative vigenti in materia ed eventualmente anche delle metodologie didattiche e dei contenuti.

Polygon assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione adeguata rispetto al proprio luogo di lavoro ed alle proprie mansioni. La formazione è prevista in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di eventuali nuove sostanze e preparati pericolosi, in relazione a concrete esigenze rilevate periodicamente.

Vengono, altresì, conservati gli attestati di eventuali corsi specifici rilasciati dagli enti preposti (es. RSPP, RLS, Addetti al Primo Soccorso, Addetti alla Prevenzione Incendi, ecc.). La Società traccia in un apposito raccoglitore, per tutte le figure chiave nella gestione della salute e sicurezza, le attività di formazione svolte e le date previste entro cui effettuare ulteriori aggiornamenti.

Attività di informazione

Polygon è consapevole del fatto che un'efficace gestione della salute e della sicurezza sul lavoro richiede il sostegno e l'impegno dei dipendenti e che le conoscenze e le esperienze dei lavoratori siano una risorsa. Pertanto, ciascun lavoratore può e deve dare, per quanto di propria competenza e nell'ambito del proprio ruolo aziendale, il suo contributo per la propria sicurezza e per quella degli altri.



Per questo motivo, la Società coinvolge i propri lavoratori attraverso periodici sopralluoghi, che costituiscono anche un importante motivo di comunicazione delle informazioni in tema di salute e sicurezza sul lavoro e al tempo stesso di verifica.

Durante i sopralluoghi i lavoratori sono stati interpellati sul posto di lavoro e tramite il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza al fine di raccogliere il maggior numero di indicazioni utili per stimare correttamente il grado di rischio reale connesso alle mansioni svolte e all'ambiente di lavoro.

I lavoratori stessi vengono preventivamente informati dell'obbligo e della finalità della Valutazione del Rischio e degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, al fine di invitarli a collaborare attivamente nel corso dei sopralluoghi per individuare con la massima precisione le tipologie di rischio, le misure di prevenzione esistenti e gli eventuali interventi che si rendessero necessari per migliorare la situazione esistente.

La circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda si fonda sulla cooperazione tra tutti i soggetti interessati, interni e/o esterni all'impresa.

Le attività di informazione vengono realizzate con particolare riferimento:

- ai rischi per la salute e la sicurezza connessi alle attività delle sedi produttive;
- alle misure ed alle attività di protezione e prevenzione adottate, compreso l'uso di specifici dispositivi di protezione individuale o collettiva;
- ai rischi specifici cui il lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta, alle normative di sicurezza e alle disposizioni aziendali in materia;
- ai pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- alle procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione in caso di emergenza.

Queste attività sono normalmente identificate a cura del Datore di Lavoro o del Dirigente Delegato per la Sicurezza nonché dei Preposti, comunicate al RSPP e realizzate mediante incontri periodici con il personale (c.d. riunioni di sicurezza).

In particolare, Polygon regola la comunicazione, l'informazione, la partecipazione e la consultazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, al fine di:

- definire ruoli, responsabili e modalità di informazione periodica delle funzioni competenti verso i lavoratori, in relazione alle tematiche di salute e sicurezza sul lavoro applicabili alle loro attività;
- prevedere la diffusione della struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza e di ogni altra informazione ritenuta utile e necessaria.

La comunicazione interna può essere stabilita, attuata e mantenuta attiva anche mediante l'utilizzo di strumenti di comunicazione documentata, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- i) il sito internet della Società,
- ii) mailing list,
- iii) bacheche e video-bacheche aziendali,
- iv) cartellonistica.

Detti strumenti, nel loro insieme, permettono di trasmettere facilmente a tutti i dipendenti, agli opportuni livelli di gerarchia, informazioni utili anche per un efficace coinvolgimento al funzionamento dell'organizzazione e per il miglioramento delle prestazioni in materia di sicurezza.

A titolo informativo, l'utilizzo del sito internet, quale canale di comunicazione, è utilizzato da Polygon qualora i destinatari dei messaggi possano riguardare anche soggetti terzi alla Società, quali fornitori, portatori di



interessi, autorità, investitori, ecc. Ulteriori attività di informazione verso terzi (ospiti, visitatori, ditte appaltatrici, autotrasportatori, ecc.) possono essere regolarmente gestite anche dal RSPP che provvede inoltre ad elaborare e trasmettere, sotto la supervisione del Datore di Lavoro, le informazioni inerenti alla valutazione dei rischi da interferenza previste dal DUVRI.

Quale ulteriore forma di comunicazione ai lavoratori, la cartellonistica e/o le bacheche sono destinate a fornire varie tipologie di informazione, conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 o dal D.M. 10/3/1998 e finalizzate a fornire avvertenze su pericoli, divieti, obblighi, presenti nella zona in cui la stessa cartellonistica o la bacheca è presente.

Gli standard di sicurezza possono consistere anche in una forma di cartellonistica, costituita di immagini e testo, realizzata su uno standard fisso che illustra in modo semplice e immediato il modo corretto di svolgere una operazione o manovra o utilizzare una certa attrezzatura in confronto ad un modo tipicamente scorretto.

DOCUMENTI E CERTIFICAZIONI (ART. 30, LETT. G), DEL D.LGS. 81/2008)

L'art. 30, comma 1, lettera g) prevede, inoltre, che il Modello 231 deve assicurare che siano adempiuti gli obblighi giuridici con riguardo alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge.

Con riguardo particolare alla gestione della documentazione e certificazioni, Polygon, mediante il Responsabile Compliance SGI (Sistema di Gestione Integrato), svolge un monitoraggio puntuale di tutti gli impianti, macchine e attrezzature per dare puntuale evidenza della loro conformità rispetto ai requisiti legislativi e certificativi.

La Società è in possesso della certificazione di conformità ai sensi del DM 37/2008 per tutti gli impianti elettrici.

Inoltre, sempre con riferimento ai temi di salute e sicurezza sul lavoro, la Società è dotata di un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro certificato ai sensi della normativa ISO 45001

SISTEMA DI CONTROLLO: PROCEDURE OPERATIVE E RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (ART. 30, LETT. F) E H), DEL D.LGS. 81/2008)

L'art. 30, comma 1, lettera f) e h) prevedono che il Modello 231 deve assicurare che siano adempiuti gli obblighi giuridici con riguardo alle:

- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il comma 4 dell'art. 30, inoltre, stabilisce che "il modello [...] deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate".

A tal fine Polygon, attraverso le proprie Funzioni interne, ha definito il proprio sistema di controllo interno basato sostanzialmente su procedure scritte, che rivestono carattere obbligatorio per tutte le funzioni aziendali coinvolte direttamente. L'attività di effettiva attuazione del sistema di controllo è svolta dal Responsabile Compliance SGI (Sistema di Gestione Integrato) che esegue le verifiche anche su detti processi. Infine, l'Organismo di Vigilanza svolge l'attività di monitoraggio indipendente sull'attuazione complessiva del Modello 231.



Sistema di Gestione e Procedure aziendali

Polygon ha adottato un sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro, ovvero il Sistema di Gestione definito secondo la normativa UNI ISO 45001.

In particolare, la Società, mediante la Funzione HSE, ha previsto la redazione e la successiva implementazione di apposite procedure aziendali che tengono conto delle disposizioni normative in materia.

In conformità ai requisiti contenuti nella normativa ISO 45001, Polygon ha adottato un “approccio per processi” nello sviluppo, nell’attuazione e nel miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza del proprio Sistema di Gestione Integrato, in grado di accrescere la soddisfazione delle parti interessate.

Tale approccio è basato:

- sulla comprensione dei requisiti e della loro osservanza;
- sull’esigenza di valutare i processi in termini di valore aggiunto;
- sul conseguimento di risultati relativi alle prestazioni e all’efficacia dei processi;
- sul miglioramento continuo e/o mantenimento dell’efficacia dei processi sulla base di misurazioni oggettive.

Il SGI è descritto, in maniera sintetica, nel Manuale del Sistema di Gestione Integrato, redatto da Polygon, che descrive la struttura della Società, le correlazioni organizzative, ne delinea le modalità gestionali e definisce le responsabilità connesse alla predisposizione ed attuazione del SGI stesso.

Inoltre, in apposite Procedure Organizzative ed Operative vengono dettagliate le modalità di esecuzione delle attività descritte, sinteticamente, nel Manuale.

Il Manuale del Sistema di Gestione Integrato costituisce quindi il documento principale di riferimento per l’applicazione, il controllo e l’aggiornamento del SGI della Società.

Ai fini della predisposizione di tali procedure, la Società ha rivolto particolare attenzione all’esigenza di garantire il rispetto dei seguenti principi:

- devono essere formalmente identificate e documentate, attraverso disposizioni organizzative e/o deleghe e/o nomine specifiche rilasciate da parte dei soggetti competenti, le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali responsabilità devono essere tempestivamente e puntualmente comunicate ai terzi interessati nei casi previsti (ad esempio, ASL, Direzione Territoriale del Lavoro, ecc.);
- tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti eventuali rischi indiretti rispetto all’attività lavorativa, devono essere tempestivamente identificati e valutati dal Datore di Lavoro (con il supporto del RSPP, del Medico Competente e la consultazione dei RLS), tenendo in adeguata considerazione la struttura aziendale, la natura dell’attività, l’ubicazione dei luoghi di lavoro e delle aree di lavoro, l’organizzazione del personale, le specifiche sostanze, i macchinari, le attrezzature e gli impianti impiegati nelle attività e nei relativi cicli di protezione;
- devono essere adottate adeguate misure ai fini della prevenzione degli incendi e dell’evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, che prevedano:
 - lo svolgimento e la documentazione di periodiche prove di evacuazione sulla base:
 - della definizione e periodica revisione del piano di evacuazione dei luoghi di lavoro;
 - dell’informazione del personale incaricato;
 - della formazione del personale interessato;
 - la definizione e adozione di adeguate misure per fronteggiare eventuali situazioni di rischio, con particolare riferimento all’elaborazione e periodico aggiornamento del piano di gestione delle emergenze, contenente istruzioni e procedure in caso di emergenza (ad es., incendio, allagamento, fughe di gas, blackout elettrico, infortunio e malore, evacuazione della sede, security, ecc.) dettate con specifico riguardo al sito di riferimento;



- il regolare aggiornamento del registro delle manutenzioni relative alle apparecchiature antincendio;
- all'interno dei luoghi di lavoro, devono essere periodicamente svolte - se ritenuto necessario o opportuno a seguito della valutazione dei rischi e sentito il parere del Medico Competente – indagini analitiche ambientali a carattere chimico, fisico e biologico, aventi lo scopo di:
 - adempiere alle prescrizioni di legge riguardanti la protezione dei Lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici durante il lavoro;
 - accertare, attraverso misure qualitative e quantitative, la situazione ambientale e l'esposizione professionale agli inquinanti aerodispersi di tipo chimico correlati alle lavorazioni esistenti;
 - esaminare la situazione impiantistica sotto l'aspetto delle misure di prevenzione adottate;
 - fornire una documentazione oggettiva in grado di costruire un registro dei dati ambientali, a disposizione per eventuali quesiti di organi pubblici o di altre organizzazioni;
- devono essere organizzati i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, lotta antincendio e gestione delle emergenze;
- deve essere predisposto ed aggiornato, a cura del Medico Competente Coordinatore, un piano della sorveglianza sanitaria (Protocollo Sanitario) volto sia a programmare l'effettuazione delle visite mediche sia ad assicurare l'implementazione delle misure necessarie a garantire la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- gli infortuni sul lavoro dei lavoratori devono essere tempestivamente, accuratamente e cronologicamente annotati in apposito raccogliitore ed indagate le relative possibili cause;
- devono essere predisposte apposite procedure interne volte a definire le modalità ed i termini per l'acquisizione e la trasmissione dei dati informativi relativi agli infortuni sul lavoro, incluso per ciò che attiene la necessaria informazione dell'OdV;
- deve essere definito, documentato, implementato, monitorato e periodicamente aggiornato un programma di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori;
- deve essere predisposto ed implementato un sistema di flussi informativi che consenta la circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda, al fine sia di favorire il coinvolgimento e la consapevolezza di tutti i Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, sia di assicurare la tempestiva ed adeguata evidenza di eventuali carenze o violazioni del Modello, ovvero degli interventi necessari al suo aggiornamento
- il RLS deve poter verificare, anche attraverso il libero accesso alle informazioni e alla documentazione aziendale rilevante, il rispetto dell'applicazione delle misure di sicurezza e delle misure di protezione, in tutti i casi in cui è prevista la sua partecipazione / consultazione;
- l'efficacia e l'adeguatezza delle misure di prevenzione e protezione deve essere periodicamente monitorata. Tali misure devono essere sostituite, modificate o aggiornate qualora ne sia riscontrata l'inefficacia e/o l'inadeguatezza, anche parziali, ovvero in relazione ad eventuali mutamenti organizzativi e dei rischi. È necessario predisporre un piano di esecuzione delle verifiche, che indichi anche le modalità di esecuzione delle stesse, nonché le modalità di segnalazione di eventuali difformità;
- deve essere costantemente monitorato il corretto utilizzo, da parte dei lavoratori, dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione per lo svolgimento delle mansioni loro attribuite;
- con cadenza almeno annuale, devono essere programmate ed effettuate riunioni periodiche, a cura del Datore di Lavoro e del RSPP e con la partecipazione dei Medici Competenti, dell'Esperto di Radioprotezione, nonché dei RLS. Le riunioni devono essere adeguatamente formalizzate mediante la redazione di apposito verbale, il quale dovrà essere inviato all'OdV;
- nei trasferimenti interni ed esterni, sia con mezzi propri che aziendali, devono essere osservate tutte le necessarie ed opportune precauzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- devono essere formalizzati ed adeguatamente pubblicizzati appositi documenti per il corretto svolgimento di attività lavorative che comportano l'utilizzo o il possibile contatto con agenti chimici,



fisici o biologici potenzialmente dannosi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché l'organizzazione aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

- deve essere garantita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di sicurezza aziendale (ad esempio, porte antipanico, lampade di emergenza, estintori, ecc.). Gli ambienti, gli impianti, i macchinari e le attrezzature generiche e specifiche devono costituire oggetto di manutenzioni ordinarie programmate, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza, in conformità alle indicazioni dei fabbricanti;
- nell'attività di selezione dei fornitori (in particolare degli appaltatori e dei fornitori d'opera), devono essere richiesti e valutati i costi per la sicurezza sul lavoro. Tale voce di spesa deve essere specificamente indicata nel contratto, separandola dal costo generale dello stesso e non deve essere oggetto di ribasso;
- l'assegnazione, la verifica e la gestione degli appalti deve essere effettuata e monitorata sulla base e nel rispetto di specifiche regole interne formalizzate. Nelle attività di assegnazione di un appalto, le procedure interne devono prevedere che, ove ritenuto opportuno dal RSPP in funzione dei rischi residui derivanti dall'appalto e presenti presso il sito, prima dell'avvio dei lavori venga preventivamente verificato che la documentazione e le eventuali attività previste per la definizione del contratto siano conformi alla normativa ed ai regolamenti vigenti;
- deve essere predisposto ed implementato un sistema di controllo idoneo a garantire la costante registrazione, anche attraverso l'eventuale redazione di appositi verbali, delle verifiche svolte dalla Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Gestione degli infortuni

Polygon si è dotata di una specifica procedura che disciplina:

- le modalità di individuazione e trattamento delle informazioni relative a incidenti e infortuni;
- le modalità e le responsabilità per la gestione e l'indagine degli infortuni e relative non conformità;
- le modalità per l'attuazione delle attività volte a contenere le conseguenze che derivano da infortuni e incidenti;
- le modalità per la gestione delle non conformità pervenute da attività di audit, per la predisposizione di opportune azioni preventive e correttive e per la verifica della loro attuazione e della loro efficacia;
- le modalità per la gestione di prescrizioni di enti esterni e/o autorità di controllo.

Lo scopo della procedura è quello di consentire un'analisi degli infortuni, delle non conformità comunque originate, compreso le anomalie ed i "near miss" o "quasi-infortuni", per identificare le cause di origine ed eliminarle mediante opportune azioni correttive adottate allo scopo di prevenire il ripetersi dell'evento o limitarne le conseguenze.

Sistema di monitoraggio

Il monitoraggio sul sistema di controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro coinvolge tutti i soggetti che operano nell'ambito della struttura organizzativa della Società, essendo previsto:

- l'auto-controllo da parte dei Lavoratori, i quali devono sia utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza e di protezione messi a loro disposizione, sia segnalare immediatamente le deficienze di tali mezzi e dispositivi nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza. Al contempo gli stessi Lavoratori devono operare nel pieno rispetto della normativa ambientali vigente che disciplina le modalità operative connesse ad esempio ai rifiuti, alle emissioni, all'uso di sostanze pericolose, ecc.



- il coinvolgimento diretto e costante dei soggetti aziendali con specifici compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio, Datore di Lavoro, Dirigenti, Preposti, RSPP, Delegati, ecc.), i quali intervengono, tra l'altro, in materia:
 - di vigilanza e monitoraggio periodici e sistematici sulla osservanza degli obblighi di legge e delle procedure aziendali in dette materie;
 - di segnalazione al Datore di Lavoro di eventuali deficienze e problematiche;
 - di individuazione e valutazione dei fattori aziendali di rischio;
 - di elaborazione delle misure preventive e protettive attuate e richiamate nel Documento di Valutazione dei Rischi, nonché dei sistemi di controllo di tali misure;
 - di proposizione dei programmi di formazione e addestramento dei lavoratori, nonché di comunicazione e coinvolgimento degli stessi;
 - di identificazione degli aspetti ambientali significative e delle connesse modalità di tutela e gestione.

La Società, inoltre, attraverso il Responsabile Compliance SGI (Sistema di Gestione Integrato) conduce una periodica attività di monitoraggio e di controllo sulla funzionalità anche del sistema preventivo in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente.

All'Organismo di Vigilanza compete, altresì, il monitoraggio del complessivo sistema preventivo adottato dalla Società a tutela anche della salute e della sicurezza dei lavoratori, in ragione della sua idoneità ad assicurare l'obiettività e l'imparzialità dell'operato, nonché l'indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica ispettiva.

L'OdV vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231 (con particolare riferimento alle tematiche di salute e sicurezza sul lavoro) e ne verifica la necessità di aggiornamento, proponendo di volta in volta al Consiglio di Amministrazione di Polygon l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di assicurarne l'idoneità e l'efficacia a prevenire i reati di cui alla presente Parte Speciale.

Inoltre, stante la rilevanza delle tematiche inerenti alla salute e la sicurezza sul lavoro per Polygon sono istituiti, nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, flussi informativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello. Sono state previste quindi adeguate modalità di segnalazione all'OdV, anche in forma anonima e che tutelino la riservatezza dell'identità del segnalante, circa eventuali condotte illecite o violazioni del Modello da parte dei suoi Destinatari.

In tale contesto, l'OdV, pur non ricoprendo un ruolo operativo, svolge i compiti di seguito indicati:

- vigilare sull'adeguatezza e sul rispetto del Modello, inclusi il Codice di Etico e di Comportamento e le procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- esaminare le segnalazioni concernenti eventuali violazioni del Modello, ivi incluse le segnalazioni, non riscontrate tempestivamente dai soggetti competenti, concernenti eventuali deficienze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione dalla Società, ovvero riguardanti una situazione di pericolo connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;
- monitorare la funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla Società con riferimento al settore della salute e della sicurezza sul lavoro, in quanto organismo idoneo ad assicurare l'obiettività, l'imparzialità e l'indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica;
- proporre al Consiglio di Amministrazione, ovvero alle funzioni aziendali eventualmente competenti, gli aggiornamenti del Modello, del sistema preventivo adottato dalla Società ovvero delle procedure aziendali vigenti, che si rendessero necessari o opportuni in considerazione di eventuali inadeguatezze riscontrate, ovvero a seguito di significative violazioni o di cambiamenti della struttura organizzativa della Società in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

L'OdV, inoltre, nell'ambito dei propri autonomi poteri di iniziativa e controllo, nonché di quanto previsto dal presente Modello e dalle procedure della Società, può:

- identificare ulteriori specifiche informazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro da richiedere alle funzioni aziendali coinvolte;



- a seguito dell'analisi e della valutazione delle specifiche informazioni ricevute, procedere, almeno una volta l'anno e comunque ogniqualvolta lo si reputi necessario, all'audizione diretta dei lavoratori della Società coinvolti, sia con funzioni operative che di controllo, nella gestione di attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro

AGGIORNAMENTO E RIESAME (ART. 30, COMMA 4, DEL D.LGS. 81/2008)

Il comma 4 dell'art. 30 prevede, infine, che il riesame e l'eventuale modifica del Modello 231 devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Con riferimento all'aggiornamento, il Modello 231 della Società prevede che l'OdV ha, come previsto dallo stesso art. 6 del D.Lgs. 231/2001, il compito di promuovere il necessario e continuo aggiornamento ed adeguamento del Modello e dei protocolli ad esso connessi (ivi incluso il Codice Etico e di Comportamento), suggerendo all'Organo Amministrativo o alle funzioni aziendali di volta in volta competenti, le correzioni e gli adeguamenti necessari o opportuni e collegati, ad es., a: i) significativi cambiamenti organizzativi; ii) novità legislative; iii) rilevanti scoperte scientifiche che possono impattare sulle attività della Società; iv) scoperta di violazioni del Modello.

Per le ulteriori informazioni circa l'aggiornamento del Modello 231 si rimanda a quanto previsto all'interno della Parte Generale.